

Ordinanza sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali

Modifica del 15 febbraio 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 12 dicembre 1977¹ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco.

II

Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2012.

15 febbraio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ **RS 974.01**

Allegato 1
(art. 15)

Competenze finanziarie nel settore della cooperazione allo sviluppo

Importo degli impegni	Competenza finanziaria per provvedimenti di cooperazione tecnica (art. 6)	Competenza finanziaria per provvedimenti d'aiuto finanziario bilaterale, per i quali è competente la DSC (art. 7 cpv. 1)	Competenza finanziaria per provvedimenti d'aiuto finanziario bilaterale, per i quali è competente la SECO (art. 7 cpv. 2)	Competenza finanziaria per provvedimenti d'aiuto finanziario multilaterale, per i quali la DSC assicura la coordinazione (art. 8 cpv. 4)	Competenza finanziaria per provvedimenti d'aiuto finanziario multilaterale, per i quali la SECO assicura la coordinazione (art. 8 cpv. 4)	Competenza finanziaria per provvedimenti di politica commerciale e per promuovere l'impiego di mezzi dell'economia privata (art. 9 e 10)
oltre 20 milioni di franchi	Consiglio federale	Consiglio federale	Consiglio federale	Consiglio federale	Consiglio federale	Consiglio federale
oltre 10 milioni fino a 20 milioni di franchi	Dipartimento federale degli affari esteri, con l'accordo del Dipartimento federale delle finanze	Dipartimento federale degli affari esteri, con l'accordo del Dipartimento federale dell'economia e del Dipartimento federale delle finanze	Dipartimento federale dell'economia, con l'accordo del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze	Dipartimento federale degli affari esteri, con l'accordo del Dipartimento federale dell'economia e del Dipartimento federale delle finanze	Dipartimento federale dell'economia, con l'accordo del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze	Dipartimento federale dell'economia, con l'accordo del Dipartimento federale delle finanze
fino a 10 milioni di franchi	DSC	DSC	SECO	DSC, con l'accordo della SECO	SECO, con l'accordo della DSC	SECO

Allegato 2
(art. 16)

Competenze finanziarie nel settore dell'aiuto umanitario

Importo degli impegni	Competenza finanziaria per provvedimenti d'aiuto umanitario (compresi i provvedimenti d'aiuto in caso di catastrofe all'estero)
oltre 20 milioni di franchi	Consiglio federale
oltre 10 milioni fino a 20 milioni di franchi	Dipartimento federale degli affari esteri, con l'accordo del Dipartimento federale delle finanze
fino a 10 milioni di franchi	DSC
